

---

## ADiM BLOG

Maggio 2020

### OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

---

Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, FMS e Altri c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

*La Corte di Giustizia riporta le 'zone di transito' ungheresi dentro il perimetro del diritto (europeo) e dei diritti (fondamentali)*

*Luisa Marin*

Assegnista di ricerca

Università degli Studi di Padova

#### *Parole chiave*

Zone di transito ai confini – richiedenti asilo o cittadini di paesi terzi - Direttiva Rimpatri – Direttiva Procedure – Direttiva Accoglienza – detenzione – scrutinio giurisdizionale – diritto ad un ricorso effettivo – primato del diritto dell'Unione

#### *Abstract*

*Con la presente sentenza della Grande Camera, la Corte di Giustizia 'bacchetta' l'Ungheria sulle modalità di trattamento dei richiedenti asilo nelle zone di transito ai confini con la Serbia. La sentenza si inserisce in un filone di giurisprudenza che mira a riportare la disciplina e la prassi ungherese in materia di asilo all'interno del perimetro della legalità europea, dopo che la riforma di Orbán del 2015 ha costruito un sistema, più volte criticato da numerose istanze internazionali, che nega i diritti delle persone e gli strumenti di tutela giurisdizionale, e si pone per molti aspetti in netto contrasto con i principi dello stato di diritto.*

## A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

### ***1. La difficile situazione dei richiedenti asilo trattenuti a Röszke in Ungheria arriva alla Corte di Giustizia***

Questa sentenza è l'esito di un rinvio pregiudiziale di urgenza. Una famiglia afgana, una coppia di 58 e 63 anni, ed una iraniana, padre e figlio minorenni, sono arrivate, attraverso varie vicissitudini, alla zona di transito di Röszke, al confine serbo-ungherese. Come è noto, l'Ungheria non lascia accedere i migranti nel proprio territorio, ma li trattiene in due 'zone di transito', ai confini con la Serbia, presso le località di Tompa e Röszke. Da questi centri di trattenimento, recintati e sorvegliati, ci si può allontanare solo in direzione Serbia.

A Röszke i ricorrenti hanno presentato, in momenti distinti, delle domande di asilo, che sono state dichiarate inammissibili, secondo la legislazione ungherese. Allo stesso tempo, le autorità ungheresi hanno adottato una decisione che obbligava i richiedenti a ritornare in Serbia. La Serbia ha tuttavia rifiutato la riammissione, negando che ne ricorressero i presupposti. In seguito a ciò, le autorità ungheresi hanno emendato la decisione di rimpatrio indicando il paese di origine dei richiedenti asilo come la destinazione del rimpatrio, senza tuttavia aver esaminato la richiesta di asilo dei richiedenti.

I ricorsi (amministrativi) contro suddette decisioni sono stati respinti e, pur in assenza di mezzi di impugnazione avverso tali decisioni nel diritto ungherese, i richiedenti asilo hanno ricorso avverso tali decisioni presso il tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged (di seguito: il giudice amministrativo), giudice del rinvio, chiedendo l'annullamento delle decisioni di rigetto delle loro domande di asilo, con tanto di ingiunzione alle autorità di rinnovare la procedura di esame delle stesse.

Allo stesso tempo le famiglie di richiedenti asilo hanno lamentato di essere stati detenuti e trattenuti per mesi nella zona di transito di Röszke, dapprima nella zona destinata ai richiedenti asilo, senza che la loro domanda sia stata esaminata e quindi senza poter essere qualificati come richiedenti asilo, ed in un secondo momento nel settore per le persone che devono essere rimpatriate, senza aver avuto una decisione di rimpatrio fornita di una motivazione, al fine di permettere una qualche forma di controllo in sede giurisdizionale.

### ***2. La Corte di Giustizia mette a nudo le numerose violazioni dei principi dello stato di diritto da parte dell'Ungheria***

La lunga e molto articolata sentenza della Grande Sezione (55 pagine e 302 paragrafi, più il dispositivo in 8 punti), ha esaminato diverse questioni, che tuttavia non possono essere qui presentate in modo esaustivo, per motivi di spazio.

Come accade, la Corte, nel rispondere alle questioni pregiudiziali, decide l'ordine della sua analisi. La prima questione esaminata dalla Corte riguarda la legislazione ungherese che permette all'autorità amministrativa di modificare il paese di destinazione nel caso di una

decisione di rimpatrio anteriore. Secondo la legislazione ungherese, la modifica del paese di destinazione da parte dell'autorità amministrativa non può essere riesaminata da parte di un giudice indipendente, ma solo dall'autorità amministrativa. La Corte chiarisce che il primato del diritto dell'Unione (Direttiva Rimpatri) e l'art. 47 della Carta dei diritti, che sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, devono essere interpretati nel senso che richiedono che il giudice nazionale davanti al quale viene contestata la legittimità della decisione di rimpatrio, debba dichiararsi competente a decidere tale ricorso.

Un altro gruppo di questioni esaminate riguarda la Direttiva Procedure e la prassi ungherese dei rimpatri verso la Serbia. La legislazione ungherese prevede che possa essere dichiarata irricevibile una domanda di protezione presentata da un richiedente che è arrivato in Ungheria attraversando un altro paese terzo sicuro, la Serbia: è la cd. regola del paese terzo sicuro che viene usata dalla legislazione ungherese per dichiarare irricevibili moltissime domande. Su questo, la Corte stabilisce che la Direttiva Procedure e l'art. 18 della Carta dei diritti, che garantisce il diritto di asilo, lette insieme all'obbligo di leale cooperazione, debbano essere interpretate nel senso che, quando una domanda di asilo è stata rigettata ed è stata confermata da una decisione di un giudice, prima che la contrarietà al diritto dell'Unione sia stata accertata, l'autorità amministrativa responsabile non è obbligata a riesaminare d'ufficio la domanda. Tuttavia, l'esistenza di una sentenza della Corte che sancisce l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della legislazione ungherese che permette di dichiarare irricevibili tutte le domande dei richiedenti che hanno attraversato la Serbia costituisce un elemento nuovo relativo all'esame di una domanda di protezione internazionale. Se il richiedente presenta una nuova domanda, questa non può essere dichiarata irricevibile perché la sentenza europea che dichiara un motivo di irricevibilità previsto dalla legge nazionale incompatibile con il diritto europeo deve essere letta come un elemento nuovo.

Un altro aspetto importante di questa sentenza-fiume è quello relativo al regime giuridico delle persone trattenute nella zona di transito di Rösztke, esame che viene effettuato con riferimento alle Direttive Procedure e Accoglienza, per i richiedenti asilo, e con riferimento alla Direttiva Rimpatri, per le persone migranti in stato di soggiorno irregolare. Un primo aspetto deciso dalla Corte di Giustizia riguarda la qualificazione del trattenimento dei migranti nelle zone di transito come detenzione. Il concetto di detenzione ha lo stesso significato in tutte le direttive esaminate ed indica una misura che presuppone la privazione della libertà di movimento e l'isolamento dal resto della popolazione. La Corte qualifica le condizioni di accoglienza e trattenimento nella zona di transito di Rösztke come detenzione perché la situazione del 'campo' di Rösztke integra una privazione della libertà dal momento che le persone non possono uscire liberamente dal campo. Infatti, il perimetro di questa zona è recintato e chiuso, all'interno della stessa i movimenti sono limitati e sorvegliati, e lo spazio non può essere lasciato volontariamente: tutto ciò costituisce una privazione della libertà che va qualificata come detenzione ai sensi delle menzionate direttive.

Allo stesso tempo, la Corte stabilisce che, conformemente alla Direttiva Accoglienza e alla Direttiva Rimpatri, la detenzione di un richiedente asilo deve rispettare determinate garanzie procedurali e di tutela giurisdizionale dei diritti, arrivando a qualificare come illegittima la sistemazione dei migranti presso il centro di Rösztke. Il giudice nazionale, anche su questo aspetto, è investito dalla Corte di Giustizia dell'obbligo di 'autodichiararsi' competente ad

esaminare la legalità della detenzione e abilitato a liberare immediatamente i migranti detenuti illegittimamente. La Corte chiude il cerchio sostenendo che il richiedente asilo può rivolgersi al giudice nazionale affinché lo stesso possa statuire sul suo diritto ad un sostegno finanziario o a un alloggio in natura, anche con misure *ad interim*, e che il giudice nazionale, pur in assenza di rimedi previsti dal diritto interno, debba dichiararsi competente a statuire sui relativi ricorsi.

## B. COMMENTO

### 1. *Tutti i nodi arrivano al pettine?*

Con questa sentenza la Corte di Giustizia continua il suo percorso di affermazione della legalità (anche costituzionale) europea, attraverso il controllo della compatibilità con i Trattati ed il diritto derivato di alcuni aspetti del sistema ungherese di 'accoglienza' dei richiedenti asilo. Si tratta di un tassello di un puzzle più complesso, che coinvolge anche altri aspetti della politica ungherese in materia di gestione dei migranti, quale ad esempio, la scelta di questo paese, in primis, di non dare attuazione alle decisioni di ricollocamento adottate dal Consiglio nel 2015, arrivando ad un approdo di netta disobbedienza. Come noto, la vicenda è sfociata, dapprima, in un ricorso per annullamento promosso da Slovacchia e Ungheria contro le decisioni citate, ricorso che ha avuto come esito la [conferma da parte della Corte di Giustizia](#) della legittimità delle decisioni contestate; poi, in una procedura di infrazione, questa volta avviata dalla Commissione contro Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, proprio per non aver ottemperato alle decisioni sui ricollocamenti; quindi, nella [decisione del 2 aprile 2020](#) con la quale la Corte di Giustizia ha accertato l'infrazione commessa da questi paesi. Il filone di contenzioso ricordato sopra si caratterizza per una contestazione aperta della sovranità europea da parte di alcuni stati, tra i quali vi è l'Ungheria. In un'altra prospettiva, questa sentenza si inserisce in un filone che affronta il complesso nodo della *rule of law* ungherese e, più in generale, del 'modo di stare nell'Unione Europea' da parte delle democrazie illiberali dei paesi dell'ex blocco comunista, meglio noti come gruppo di Visegrad.

### 2. *C'era una volta... Montesquieu*

Una prima questione che la Corte affronta riguarda la possibilità per l'autorità amministrativa ungherese di modificare il paese di destinazione di una procedura di rimpatrio, senza che la persona destinataria possa proporre ricorso davanti ad un giudice, ma semplicemente un'opposizione presso le autorità incaricate dell'asilo, in qualità di polizia migratoria. Vale la pena di sottolineare che la disciplina ungherese tratta il cambio di destinazione di una decisione di rimpatrio alla stregua di un cambio di destinazione per un biglietto di viaggio 'aperto', senza nessuna garanzia di tutela dei diritti di tipo giurisdizionale. A questo proposito viene chiesto alla Corte se l'art. 13 della Direttiva Rimpatri, che prevede il diritto a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di rimpatrio, letto insieme all'art. 47 della Carta dei diritti, ostacoli siffatta normativa, e non imponga invece al giudice davanti al quale è stata contestata la legalità di tale modifica, di riconoscersi competente per esaminare detta questione.

La Corte smonta la costruzione ungherese che punta sull'economicità del sistema di atti amministrativi, perché ritiene che una decisione assunta in precedenza ma nella quale venga

modificato il paese di destinazione debba essere interpretata come una nuova decisione, visto che la destinazione è parte costitutiva di una decisione di rimpatrio<sup>1</sup>. E siccome nella procedura di rimpatrio, le autorità devono valutare il rispetto del principio di non *refoulement*, la decisione deve dare conto di questa valutazione nella sua motivazione.

Quanto alla natura del ricorso previsto all'art. 13 della Direttiva Rimpatri, siccome la direttiva rimpatri non richiede necessariamente che il ricorso sia esperito davanti ad un organo giurisdizionale, ma richiede, un mezzo di ricorso effettivo davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, la Corte declina la [Berlioz Investment Fund](#) nel caso concreto, richiedendo che se un ricorso viene esperito davanti ad una autorità non giurisdizionale, almeno questa decisione amministrativa debba poter essere oggetto di impugnativa davanti ad una autorità giurisdizionale competente a decidere dette questioni.

Siccome nella normativa ungherese la decisione amministrativa non è impugnabile, la Corte deve sciogliere un ultimo punto, ovvero se l'autorità amministrativa ungherese possa essere considerata come giurisdizione, perché soddisfa requisiti di indipendenza. Su questo punto la Corte ritorna nel solco della sua giurisprudenza recente in materia di indipendenza dei giudici, come [Associação Sindical dos Juizes Portugueses](#), ma soprattutto [Minister for Justice and Equality \(Défaillances du système judiciaire, caso L.M.\)](#), e [A.K. e altri \(Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema\)](#)<sup>2</sup>, andando a ripercorrere i requisiti fondamentali dell'indipendenza della magistratura, che stanno nell'assenza di etero-direzione da parte di altri poteri, in primis esecutivo e legislativo. In sostanza, la Corte coglie l'occasione per ripercorrere le basi del funzionamento dello stato di diritto, ritornando a Montesquieu, che la Corte indirettamente evoca, ricordando il principio di separazione dei poteri ed i suoi postulati. La Corte arriva alla conclusione che la legge ungherese non soddisfa questo requisito previsto dalla Direttiva Rimpatri, disconoscendo il contenuto essenziale del diritto previsto dalla Carta, applicando ai migranti da rimpatriare un ragionamento sviluppato sulla Direttiva Procedure con la sentenza relativa all'imprenditore russo [Torubarov](#).

L'aspetto più interessante del ragionamento della Corte è proprio l'investitura del giudice ungherese della legittimazione ad esaminare la legittimità del provvedimento<sup>3</sup>. Questo aspetto viene costruito sulla base del diritto dell'Unione e del suo primato, che implica un dovere di disapplicazione di una normativa interna non conforme all'art. 47 della Carta, che quindi non necessita di attuazione. Questo impone che sia il giudice del rinvio a dichiararsi competente ad effettuare un tale riesame, in virtù della Direttiva Rimpatri, unitamente al primato del diritto europeo e alla natura dell'art. 47 della Carta. In questo modo, attraverso un processo di interpretazione del diritto europeo, la Corte di Giustizia entra nell'ordinamento ungherese e rimescola le carte sul tavolo, di fatto re-investendo la magistratura di compiti dei quali è stata privata dalle riforme di Orbàn, congelando gli aspetti della normativa ungherese che contrastano platealmente con i principi relativi allo stato di diritto.

In questa parte della sentenza si apprezza come il caso ungherese della crisi della *rule of law* abbia molti punti di contatto con il caso polacco, come osservato anche dal [Parlamento](#)

<sup>1</sup> Sentenza in commento, paragr. 116.

<sup>2</sup> Ibidem, paragr. 132.

<sup>3</sup> Sentenza, paragrafo 138.

[Europeo](#), e questa sentenza può essere ascritta al filone della crisi della *rule of law*, che vede appunto le incerte democrazie dell'ex blocco comunista protagoniste di veri e propri affronti al diritto europeo e alle sue istituzioni, in un processo di contestazione della stessa sovranità dell'ordinamento europeo.

### **3. La Corte di Giustizia sorpassa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella propria area di gioco**

Un'altra questione rilevante affrontata nella pronuncia riguarda la qualificazione come detenzione (illegittima, alla luce delle fonti europee) del trattenimento dei richiedenti asilo presso la zona di transito di Röszke. È molto interessante che la Corte di Giustizia qualifichi come detenzione questa forma di trattenimento, giacché sovverte la posizione assunta proprio in riferimento alla medesima zona di transito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso ['Ilias II' del novembre 2019](#).

In una prima [sentenza del 2017](#), la Quarta Sezione della Corte EDU aveva ritenuto che la 'sistemazione' dei migranti a Röszke costituisse detenzione, mentre la Grande Sezione aveva ribaltato questa valutazione. Per la Grande Sezione, in primo luogo, i ricorrenti erano entrati nella zona di transito di propria iniziativa, per poter accedere al territorio ungherese; in secondo luogo, la durata della permanenza era stata di 23 giorni, tempo ritenuto congruo dalla Corte EDU per valutare la domanda di asilo; in terzo luogo, la limitazione riguardava l'ingresso in Ungheria, perché i ricorrenti erano 'liberi' di ritornare in Serbia, cosa che però avrebbe comportato la rinuncia alla domanda di asilo in Ungheria. Pur avendo ritenuto, non senza contraddizione, che l'accompagnamento alla frontiera serba violasse l'art. 3 CEDU, per le inefficienze del sistema di asilo serbo, e per il rischio di *refoulement*, la Grande Sezione ha ritenuto, a maggioranza, e sulla base di una diversa valutazione dei fatti del caso, che la detenzione nella zona di transito non costituisca privazione della libertà personale (confronta, sul punto, il [commento di F.L. Gatta](#)).

In linea con una tendenza restrittiva in atto a Strasburgo anche su altri fronti, quale ad esempio quello del divieto di espulsioni collettive ai confini terrestri dell'UE (cf. la sentenza [Asady e altri c. Slovakia](#), sulla quale si veda [A. Bufalini](#) in questo blog, ma si ricordino anche i casi [N.D. e N.T. c. Spagna](#), e poi [M.N. e altri c. Belgio](#), sul quale si veda il [commento di A.-N. Reyhani](#)), la Corte EDU ha adottato un approccio formalistico, non dando adeguata attenzione all'effettività della tutela dei diritti degli individui. Come è stato osservato (si veda [V. Stoyanova](#)), con questa giurisprudenza la Corte EDU crea incertezza sui criteri che definiscono la detenzione dei richiedenti asilo come violazione della libertà personale, e, più in generale, fa un passo nella direzione opposta a quanto necessario per portare il fenomeno della ['crimmigration'](#) nel solco della tutela dei diritti e delle libertà personali.

Per quanto riguarda la sentenza qui in commento, la Corte di Giustizia, nel valutare la sussistenza della detenzione, valorizza tutte le limitazioni imposte ai migranti, quali, ad esempio, la presenza di recinzioni e di sorveglianza armata, gli spazi esegui dei containers e l'impossibilità di ricevere visite senza previa autorizzazione. Non viene accettata l'obiezione del governo ungherese sulla libertà di allontanarsi a piedi verso la Serbia, visto che questo comporta rinuncia alla domanda di asilo, e che l'ingresso in Serbia comporta l'esporsi a



sanzioni da parte serba. Per quanto riguarda l'aspetto della qualifica dei trattenimenti nelle zone di frontiera come detenzione, la Corte di Giustizia offre senz'altro una maggiore protezione agli individui, e supera la Corte EDU nel proprio terreno di gioco, la protezione dei diritti fondamentali.

Stabilendo che la detenzione è illegittima, la Corte di Giustizia ha sancito un obbligo di liberazione dei migranti trattenuti nella zona di transito. Dopo un primo comunicato stampa nei confronti della sentenza e della Corte dai toni decisamente sopra le righe, l'Ungheria ha repentinamente mutato atteggiamento, procedendo alla liberazione dei migranti detenuti, per lo più minorenni, ed eliminando la limitazione sulla possibilità di richiedere asilo unicamente a quel valico di frontiera. A questo punto pare corretto non illudersi sul perché di questa giravolta, che pare motivata non tanto da una svolta filantropica del governo, quanto dalla necessità di 'ritoccare' l'immagine dell'Ungheria e raffreddare i toni del confronto con le istituzioni europee, anche in vista del supporto europeo per il periodo post-pandemia e per la negoziazione del budget pluriennale dell'Unione (come si legge in M. Steinbeis, '[Watching the Peacock Dance](#)', *VerfBlog*, 2020/5/22). È noto che la minaccia della condizionalità vincolata al rispetto della *rule of law* (sulla quale si veda, I. Goldner Lang, '[The Rule of Law, the Force of Law and the Power of Money in the EU](#)', in *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, 2019) è uno spettro che aleggia per l'Europa, ed anche il vero motivo del ripensamento di Orbán sul campo di detenzione dei richiedenti asilo di Röszke.

Oltre a questo aspetto, è altrettanto certo che le implicazioni della sentenza potrebbero andare aldilà del caso ungherese, e riguardare anche altri paesi che avessero adottato soluzioni simili.

#### ***4. La Corte di Giustizia come giudice costituzionale del Sistema europeo comune di asilo***

Oltre alla qualificazione dei trattenimenti nelle zone di transito come detenzione, un tratto fondamentale di questa sentenza è dato dall'interpretazione della Corte di Giustizia sul primato e sugli effetti dell'art. 47 della Carta. Per tutte le tre direttive interpretate, la Corte sostiene che il primato e che il diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo impongono ai giudici nazionali di 'autodichiararsi' competenti a conoscere dei ricorsi promossi dai migranti, che, deve essere ricordato, sono cittadini di paesi terzi. Questo deve poter accadere, anche se il diritto interno non prevede delle procedure specifiche a tal fine, perché ha deciso di 'disobbedire' al diritto europeo (cf I. Goldner Lang, '[No Solidarity without Loyalty: Why Do Member States Violate EU Migration and Asylum Law and What Can Be Done?](#)', *European Journal of Migration and Law*, 2020, pp. 39–59).

Per questo motivo questa sentenza fa parte dei '*grands arrêts*' della Corte di Giustizia, perché è una sentenza che, riprendendo lo spirito della *Van Gend en Loos* (e della *Costa / ENEL*) crea rapporti giuridici tra persone e corti, laddove il governo ungherese li aveva interrotti. Nonostante una legislazione interna che ha deciso di ridimensionare il ruolo dei giudici, la Corte di Giustizia cancella questo ordine moncato del rispetto della *rule of law*, e del più ampio novero dei principi costituzionali che questa formula sintetica sottende, e lo sostituisce con una legalità costituzionale europea, della quale l'Ungheria aveva pur fatto parte. I veri vincitori di questa sentenza sono le corti ungheresi ed i migranti. Proprio per questi ultimi, la forza emancipatrice di questa sentenza riprende lo spirito della *Van Gend en Loos*, perché la

Corte interviene per ripristinare i diritti conferiti loro dal diritto europeo, diritti che dovranno essere tutelati da giudici, altrettanto re-investiti di un ruolo del quale sono stati privati, lavoro che la Corte aveva già iniziato con la *Torubarov*.

In sostanza, se il vento populista aveva spostato le zone di transito al di fuori del perimetro del diritto e dei diritti, la Corte di Giustizia ridefinisce questo perimetro, riportando, a suon di sentenze, lo stato di diritto in Ungheria.

### C. APPROFONDIMENTI

#### Per consultare il testo della decisione:

[Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, FMS, FNZ e Altri c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főig](#)

#### Giurisprudenza:

Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, sentenza del 29 luglio 2019, causa C-556/17, [Alekszij Torubarov c. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal](#)

Corte europea dei diritti umani (Quarta Sezione), sentenza del 14 marzo 2017, [Ilias e Ahmed c. Ungheria](#), ric. n. 47287/15

Corte europea dei diritti umani (Grande Camera), sentenza 21 novembre 2019, [Ilias e Ahmed c. Ungheria](#), ric. n. 47287/15

#### Dottrina:

V. Stoyanova, [The Grand Chamber Judgment in Ilias and Ahmed v Hungary: Immigration Detention and how the Ground beneath our Feet Continues to Erode](#), at StrasbourgObservers.com

B. Nagy, 'From Reluctance to Total Denial: Asylum Policy in Hungary 2015-2018' in V. Stoyanova and E. Karageorgiou (eds) *The New Asylum and Transit Countries in Europe during and in the Aftermath of the 2015/2016 Crisis* (Brill 2019) 17

A. Bufalini, 'L'insostenibile incertezza sul contenuto degli obblighi degli Stati derivanti dal divieto di espulsioni collettive', ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, aprile 2020

A.-N. Reyhani, '[Expelled from Humanity](#): Reflections on M.N. and Others v. Belgium', VerfBlog, 2020/5/06

I. Goldner Lang, '[The Rule of Law, the Force of Law and the Power of Money in the EU](#)', in *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, 2019



**Per citare questo contributo:** L. MARIN, *La Corte di Giustizia riporta le 'zone di transito' ungheresi dentro il perimetro del diritto (europeo) e dei diritti (fondamentali)*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, maggio 2020.